



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 843 DEL 15/07/2020

Settore URBANISTICA

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2020/0072 - PRATICA N. SGRPTR33R13A009Q-21112019-1702 - SUAP 3306 - ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE NON SANATE - COMUNE DI SOLAGNA
RICHIEDENTE: SGUARIO PIETRO**

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 07/02/2020 prot. n. 5933I con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta SGUARIO PIETRO finalizzata ad ottenere il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di SOLAGNA, VIA SAN GIORGIO 8, Foglio 11 mappale 2601;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 16629 del 20/04/2020;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

PRESO ATTO che dalla documentazione a firma del progettista incaricato, si evidenzia che le opere sono state realizzate prima dell'istituzione del vincolo paesaggistico, da cui consegue l'assenza di trasgressioni di natura paesaggistica al momento della realizzazione degli interventi e conseguentemente non è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 comma 5 del D. Lgs 42/2004;

CONSIDERATI gli indirizzi espressi dall'ufficio Legislativo del MIBACT, e in particolare la circolare n. 12385 del 27/04/2016 che specifica che *“il regime dell'accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 del testo unico di settore nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio si può così risolvere:*

- non sussistendo un illecito paesaggistico, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146, comma 4 e 167 del codice, né dei limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici”;

ESAMINATA la documentazione e ritenuto che le opere realizzate non risultano arrecare pregiudizio al contesto paesaggistico, e non alterano le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona interessata dal vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 09/04/2020;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 16629 del 20/04/2020 e ricevuta in data 20/04/2020;

CONSIDERATO che entro i termini prescritti dal comma 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la competente Soprintendenza non si è espressa in merito;

VISTI gli artt. 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23.04.2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.

DETERMINA

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
2. L'invio della presente autorizzazione alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di SOLAGNA.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

- Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
- Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
- Il procedimento potrebbe non rispettare il termine assegnato dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013), considerata la continua attribuzione alla Provincia, da parte della Regione Veneto, di deleghe in materia di autorizzazioni paesaggistiche, e la carenza di personale preposto a seguire i procedimenti in materia di paesaggio, come da nota prot. prov.le n. 58100 del 06/11/2019;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
- Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00 numero identificativo 01191063597215.

Vicenza, 15/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan